

Avv. Innocenzo Calabrese

Avv. Ignazio Sposito

Magistrature Superiori

Via Verdi 48 - Studio Legale P&P - 80038 Pomigliano d'Arco (Na)

Tel. Fax: 081.8038777

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-
ROMA**

RICORSO

In nome e per conto della sig.ra Maria Marmorino, nata il 28.05.1971 ad Ottaviano cf: MRMMRA71E68G190L, residente in Marigliano al C.so Umberto I, 138, rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Innocenzo Calabrese cf. CLBNCN69D17E954F e Ignazio Sposito, C.F.SPSGNZ79E12G812G, giusta procura alle liti in calce, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08119256509, o all'indirizzo pec: avvocatosposito@pec.it e pec innocenzo.calabrese@pecavvocatinola.it ed elettivamente domiciliati presso il primo in Pomigliano d'Arco (Na) Via Verdi 48 Studio Legale P & P

-ricorrente-

CONTRO

1. **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, P.IVA 80185250588, in persona del Ministro, con sede legale in Roma (Rm), in Viale Trastevere 76/A, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12
2. **Ufficio Scolastico regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentate pro tempore, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12

-resistenti-

nonché nei confronti dei controinteressati

- 1) Lucia Foscarin, residente alla *****
- 2) Avv. Concetta Manti indirizzo pec: *****

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 55 - DA RENDERSI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A. DEI SEGUENTI ATTI:

1. del Decreto del 06.09.2024 , atto Prot. 0053685, relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell'istruzione e del merito ha proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" ;

2. della graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, nonchè di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio

Nonché l'annullamento

di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra, ove e se lesivo degli interessi della ricorrente, il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno

Nonché, occorrendo,

per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

E previa declaratoria

in via cautelare, del diritto della sig.ra Marmorino ad essere correttamente rivalutata ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli e, per l'effetto, al relativo annullamento e/o modifica della Graduatoria definitiva

FATTO

Con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 Dicembre 2023 del M.i.u.r , è stato bandito, su base regionale, il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, così come previsto dal D.D.G. n. 2575 del 6.12.2023, finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024.

La sig.ra Marmorino, in possesso dei requisiti richiesti, ha presentato domanda di partecipazione (n. 1220705 del 26- 12-2023) al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" per la Regione Campania, il quale a seguito anche di successive integrazioni al bando ha previsto l'assunzione di 548 docenti.

Il Ministro dell'Istruzione e del merito con le disposizioni generali (m pi. A00GABMI. Registro Decreti.R. 0000205.26-10-2023) concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ha previsto all' Articolo 8- per la valutazione delle prove e dei titoli -che le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

Il bando ha previsto che la prova scritta ed orale è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

L'istante ha conseguito un punteggio complessivo di 167,75 .

Nel dettaglio, la sig.ra Marmorino ha conseguito punti 78,00 alla prova scritta, punti 86,00 per la prova orale e punti 3,75 per la valutazione dei titoli, conseguendo pertanto sia per la prova scritta che per quella orale un punteggio non inferiore a 70 punti.

L' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con provvedimento atto prot. n.

0053685 del 06.09.2024 ha approvato la graduatoria finale, escludendo inopinatamente la dott.ssa Marmorino.

Difatti, tocca osservare, come la docente ha conseguito il punteggio complessivo di 167,75, il quale la collocherebbe alla posizione n. 542 della graduatoria definitiva, anche considerando la riserva del 30% prevista dal bando concorsuale.

In data 12.06.2024 , i procuratori costituiti hanno inoltrato a mezzo pec un atto di reclamo, con il quale si è richiesto all'ufficio scolastico per la Campania di provvedere alla rettifica della graduatoria ed attribuire alla ricorrente la posizione n. 542 nella graduatoria definitiva.

* * * * *

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO

In via preliminare , si rileva la giurisdizione del giudice adito in quanto la giurisdizione dei TAR concerne la legittimità di atti lesivi di interessi legittimi, ed, in casi eccezionali, attiene anche al merito. In alcune materie, come quella del pubblico impiego, tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi, si estende ai diritti soggettivi, la cui cognizione è normalmente sottratta al giudice amministrativo e riservata al giudice ordinario.

Come noto, con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, la materia del pubblico impiego è stata sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di procedure concorsuali, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i magistrati, i militari, le forze di polizia, i prefetti, i diplomatici e i docenti

universitari.

Nel caso di specie non vi è dubbio che sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto trattasi di controversie relative ai concorsi pubblici, le quali ricomprendono sia quelle di accesso all'impiego che di passaggio da un livello ovvero da un grado o qualifica a quelli, rispettivamente, superiori, in quanto secondo l'art. 10, comma 1, del T.U. n. 115 del 2002 *"controversie...concernenti rapporti di pubblico impiego"* ricomprende anche *"quelle riguardanti la fase di costituzione del rapporto stesso"*. Inoltre, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") ha sottoposto il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione al regime privatistico e pubblicistico. In proposito interviene l'art.63 del D. Lgs. 165/2001, il quale recita testualmente:

-“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” (1 comma). A sua volta il comma 4 della citata disposizione precisa che “restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Di conseguenza, la competenza del Giudice Ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato è prevista dal legislatore in via generale, mentre quella del Giudice Amministrativo in via residuale, in presenza di controversie attinenti a “procedure concorsuali” ed ad “atti di macro-organizzazione”.

All'uopo, un rilevante orientamento giurisprudenziale, seguito da un recente

arresto del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, 7/3/2016, n. 908), ritiene che la giurisdizione appartenga al Giudice amministrativo, atteso che viene in rilievo *“la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria”* (cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 12/372012, n. 1406). Secondo, pertanto, il suddetto indirizzo, compete al giudice amministrativo ogni vertenza che ha a oggetto non la giusta collocazione in graduatoria in base ai requisiti posseduti, ma la stessa regola ordinatoria disciplinante l’ingresso in graduatoria, e rappresentata dal decreto ministeriale che si impugna, perché ritenuto illegittimo. Tale decreto, infatti, viene in rilievo in quanto espressione di valutazioni discrezionali che appartengono alla potestà regolatrice dell’amministrazione e, quindi, come atto di macro-organizzazione, la cui cognizione appartiene, dunque, al giudizio di legittimità del giudice amministrazione (cfr. in tal senso: Consiglio di stato, sez. VI, 12703/2012, n. 1406 relativamente al DM n. 62/2011). Invero: *“l’amministrazione con l’adozione dei provvedimenti in esame (D. M. n. 235/2014), a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazioni organiche complessive. La giurisdizione compete, pertanto al giudice amministrativo (Cfr., in tal senso: Consiglio di Stato, sez. VI, 7/3/2016, n. 908)”*.

Da ultimo, come nella fattispecie di cui si occupa, (Cass. Sez Unite ord. 11832 del 02.05.2024) *“sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria”*.

Competenza del giudice adito

Sussiste la competenza del giudice adito in quanto la sfera di competenza di ciascun TAR comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell’ambito regionale, nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali, purché gli effetti dell’atto siano territorialmente limitati alla circoscrizione del TAR.

Per gli atti i cui effetti non siano circoscritti in questo modo è competente il TAR della regione in cui ha sede l'ente stesso; per gli atti degli organi centrali dello Stato ha competenza il TAR Lazio.

Nel caso di specie, i D.M. che anche si impugnano sono stati emanati dal Miur, quale organo centrale dello Stato, pertanto la competenza è del TAR Lazio.

I- VIOLAZIONE art.3 L.7/8/90 n.241-DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Fermo restando quanto sin qui argomentato, necessariamente devono evidenziarsi profili di illegittimità derivata degli atti e provvedimenti gravati.

Invero, si ribadisce che l'istante ha conseguito un punteggio complessivo di 167,75 .

Nel dettaglio, la sig.ra Marmorino ha conseguito punti 78,00 alla prova scritta, punti 86,00 per la prova orale e punti 3,75 per la valutazione dei titoli, conseguendo pertanto sia per la prova scritta che per quella orale un punteggio non inferiore a 70 punti.

L' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con provvedimento atto prot. n. 0053685 del 06.09.2024 ha approvato la graduatoria finale, **escludendo inopinatamente ed in assenza di qualsivoglia motivazione, la dott.ssa Marmorino.**

Orbene, il principio costituzionale del buon andamento della p.a. , di cui all'art. 97 della Costituzione, riguarda tutti i procedimenti amministrativi i quali devono essere idonei a perseguire la miglior realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attività amministrativa.

In virtù di questo principio, la p.a. nel rispetto delle prescrizioni normative deve evitare decisioni prive di congrua motivazione. E' ben noto che *“ Il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonche' di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, cosi' contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle*

risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost."(Consiglio Stato sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1009).

Dunque *"I provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando certezza dei motivi della scelta soluzione".* (Consiglio Stato sez. IV, 29 gennaio 1998, n. 102; CFR. T.A.R. Sicilia sez. II, Palermo, 15 marzo 2001, n. 416) Al contrario, la P.A. solo apparentemente ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione Secondo la giurisprudenza più accreditata:*"il rispetto nel provvedimento amministrativo dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, l 7 agosto 1990 n. 241 va valutato in coerenza con la funzione che esso riveste, consistente nell'imporre all'Amministrazione di esternare il percorso logico-giuridico seguito nell'emanazione dell'atto finale che essa svolge e di rendere possibile il controllo esterno circa il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa"* (Consiglio di Stato sez. V, 25 maggio 2017, n. 2457; Consiglio di Stato, sez. III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; Id.: Consiglio di Stato, sez. IV, 21 aprile 2015, n. 2011; Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4959; Consiglio di Stato, 23 settembre 2015, n. 4443; Consiglio di Stato, sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Segue che, nella fattispecie, invero, l'Amministrazione resistente omettendo di indicare l'iter logico giuridico seguito per l'adozione del provvedimento finale relative all'approvazione della graduatoria finale, e di compiere quella istruttoria articolata, complessa e definita- necessaria nella specie, ha di fatto evaso i principi di esaustiva istruttoria e motivazione, posti a fondamento del giusto procedimento amministrativo.

II) ECCESSO DI POTERE RILEVABILE PER TRAVISAMENTO, CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE,- CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3, 35 E 97 COST.). VIOLAZIONE DELLE

**DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575
DEL 6 DICEMBRE 2023 DEL M.I.U.R VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL DPR DEL 16 GIUGNO 2023, N. 82**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - DIFETTO
DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI
AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 5
COMMA 1 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487**

Come brevemente riferito in parte narrativa, l'Amministrazione resistente ha ommesso di inserire la ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui è causa, pur avendo conseguito la stessa un punteggio analogo o addirittura superiore ad altri candidati che invece sono stati inspiegabilmente inclusi.

Per di più, l'Amministrazione non ha mai reso noti alla Prof. Marmorino , i punteggi alla stessa attribuiti per i titoli vantati in domanda, né la posizione conseguita nella graduatoria finale di merito.

Com'è noto, l'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, prevede espressamente che *"Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".*

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

È evidente che, nella fattispecie di cui è causa, l'Amministrazione resistente non abbia affatto rispettato i descritti criteri, atteso che:

- in spregio all'obbligo di redigere la graduatoria *"sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta"*, non ha incluso la Prof.ssa Marmorino nelle graduatorie pubblicate in cui sono stati inseriti inspiegabilmente candidati con punteggi totali inferiori non precisati con

l'indicazione, nè della valutazione dei titoli, né delle eventuali posizioni di riserva;

- non ha preventivamente comunicato a ciascun candidato il punteggio attribuito sulla base dei titoli, giacché, ad oggi la ricorrente non ha potuto verificare se, ad esempio, la ragione della sua esclusione risieda in un'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda;

- non ha pubblicato la graduatoria generale di merito comprensiva dei candidati idonei *"sul*

Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione ".

Le descritte circostanze, dunque, disvelano un'attività amministrativa contraria ai principi di trasparenza e pubblicità, illegittima ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso, oltre che degli articoli 22 e ss. della L. 241/1990.

In altri termini, l'Amministrazione ha senza dubbio agito in patente difetto di istruttoria, oltre che in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali principi, infatti, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso - idonei e vincitori - con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame.

Diversamente, la Procedente ha preferito adottare una graduatoria incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Tale omissione risulta tanto più grave alla luce del fatto che la ricorrente, già in data 12.09.2024, ha presentato apposita istanza di rettifica della graduatoria, senza avere alcun riscontro.

Come precedentemente esposto, la sig.ra Marmorino ha presentato domanda di partecipazione (n. 1220705 del 26- 12-2023) al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" per

la Regione Campania.

Il bando di concorso stabiliva che per il superamento del concorso , i candidati avrebbero dovuto conseguire il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti, sia alla prova scritta che a quella orale.

L'istante ha conseguito un punteggio complessivo di 167,75 .

In particolare, la sig.ra Marmorino ha conseguito punti 78,00 alla prova scritta, punti 86,00 per la prova orale e punti 3,75 per la valutazione dei titoli, conseguendo pertanto sia per la prova scritta che per quella orale un punteggio non inferiore a 70 punti.

L' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con provvedimento atto prot. n. 0053685 del 06.09.2024 approvava la graduatoria finale , escludendo inaspettatamente la dott.ssa Marmorino.

Difatti, tocca osservare, come la docente ha conseguito il punteggio complessivo di 167,75, il quale la collocherebbe alla posizione n. 542 della graduatoria definitiva.

Tuttavia, nonostante l'esito positivo della prova, la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria di merito dei vincitori in ragione di un punteggio complessivo pari a punti 167,75

In pratica , il punteggio della sig.ra Marmorino sarebbe superiore a quello dei seguenti candidate:

543) PANARO ANNALISA punti 167,50 X

544)PALUMBO ARIANNA punti 167,25 X

545) BATTIPAGLIA ANNA punti 163,75 X

546) DELLA MORTE MICHELA punti 163,25 X X

547) DE SANTIS FEDERICA punti 159,25 X

548) AMBROSONE EMANUELA punti 159,25.

Stando così le cose, l'esclusione della sig.ra Marmorino dalla graduatoria finale dei

vincitori del concorso , è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze concorsuali e documentali .

A solo titolo tuzioristico tocca altresì proporre le presenti argomentazioni.

Come si rileva *ictu oculi* dal provvedimento del 06.09.2024 , atto Prot. 0053685, di approvazione della graduatoria dei vincitori , il Miur ha palesemente violato la percentuale destinata ai riservisti.

Preme rammentare che l'art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 stabilisce che:

"Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso".

Nella fattispecie che ci occupa, invece, i candidati RISERVISTI vincitori del concorso risultano in totale 342 unità .

Si arriva alla presente conclusione, sommando i docenti vincitori che sono rientrati nella riserva del 30% e coloro che invece presentano un titolo di preferenza .

Come precedentemente rappresentato il numero dei posti messo a disposizione nel bando, anche a seguito delle successive integrazioni erano 548, **per cui il numero massimo dei riservisti sarebbe stato al massimo di 274 unità.**

Per cui è incontestabile come il numero dei posti attribuito a coloro che vantavano una riserva , abbia ampiamente superato la metà dei posti disponibili nel bando.

Il DPR 16 giugno 2023, n. 82, stabilisce le nuove direttive riguardanti le riserve nei concorsi pubblici.

Con questa riforma, entrata in vigore il 14 luglio 2023, una quota dei posti banditi in un concorso può essere riservata a determinate categorie di candidati. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la somma totale dei posti riservati **non può eccedere la metà dei posti disponibili nel bando.**

Le istruzioni operative (Allegato B) alle immissioni in ruolo forniscono delle indicazioni.

Pertanto, **nel limite suddetto del 50%** dei posti messi a bando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, **verranno considerate prioritariamente le categorie di cui all'articolo 1 e all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999**, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.

A seguire, **qualora residuino spazi** per ulteriori categorie riservatarie, saranno presi in considerazione **le ulteriori categorie citate in precedenza**, applicando se necessario le riparametrazioni di cui sopra.

Pertanto, secondo le istruzioni operative alle immissioni in ruolo le graduatorie dei concorsi PNRR predisposte – nel limite dei posti messi a concorso e fatta salva l'integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute – dovrà tenere conto:

- Della riserva della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1 della stessa legge. Le categorie previste
 - A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
 - B. Invalido di guerra
 - C. Invalido civile di guerra
 - D. Invalido per servizio
 - E. Invalido del lavoro o equiparati
 - F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
 - G. Invalido civile
 - H. Non vedente o sordomuto
- Delle **riserve** assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (norme in favore delle vittime del **terrorismo e della criminalità organizzata**). Tali categorie sono assimilate agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di

coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

- Delle **riserve** di cui all'articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (riserva di posti a favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali **di almeno tre anni** scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti).
- Delle **riserve** di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (**riserva di posti pari al 30%** nel caso di **bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente per i volontari in ferma prefissata**).
- Della **riserva** di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (**riserva di posti pari al 15%**, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito).

IV) ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTI ERRONEI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'AFFIDAMENTO E PER OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'

Preme evidenziare l'illegittimità radicale degli atti e provvedimenti impugnati, in quanto adottati in violazione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti.

È principio sin troppo ovvio quello per il quale i criteri di valutazione dei titoli debbano essere adottati prima che la Commissione conosca i titoli presentati dai vari candidati.

Nel caso *de quo* , appare evidente l'omessa specifica predeterminazione dei criteri

per quanto concerne la valutazione dei titoli, così come previsto al punto 4 dell'art. 8 del bando di concorso, il quale risulta essere assolutamente generico, e in alcun modo prevedere dei criteri oggettivi per un'equa valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Non vi è dubbio pertanto che la predeterminazione dei criteri valutativi è un elemento essenziale.

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (Cons. Stato, Sez. VI, 19/03/2015 n. 1411).

La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge, pertanto, ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 20/04/2016, n. 1567).

Orbene, anche nel caso di specie, non si chiede all'Ecc.mo TAR adito di sostituire una propria valutazione, di merito, a quella già svolta in sede amministrativa, ma di accertare l'evidente irragionevolezza e/o incongruenza e/o superficialità dell'iter logico-cognitivo seguito dalla Commissione nelle attività di correzione delle prove della ricorrente onde disporre una sua eventuale rinnovazione.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Appare opportuno l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria finale al fine di evitare che la stessa sia illegittimamente e definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale.

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris* che

assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente che nella specie sussistono anche evidenti profili di periculum in mora cui l'odierna ricorrente sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed invero, nelle more del giudizio di merito, l'odierna ricorrente subirebbe, per anni, una irreparabile lesione del proprio diritto, costituzionalmente garantito, ad esplicitare la propria personalità attraverso il lavoro, atteso che, in pendenza del giudizio - essendo già stati nominati i n. 578 vincitori della procedura - verrebbero assunti i candidati dichiarati vincitori e stipulati i relativi contratti individuali di lavoro.

Sotto il profilo, poi, del bilanciamento degli interessi appare evidente la sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione resistente alla selezione del candidato più meritevole.

Sussistono, pertanto, a parere di questa difesa, i presupposti affinché CodestoEcc.mo TAR possa - in sede cautelare - quanto meno ordinare alla P.A. il riesame dell'atto impugnato o disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 del CPA.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Conforta tale domanda il fatto che codesto Ecc.mo TAR abbia di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, che *“la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell’eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l’ammissione dell’interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)”* . (così, tra le molte, l'ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022).

Parimenti, è stato ritenuto in altro caso *“di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell’ammissione “con riserva” del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa”*

(così, tra le molte, l'ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022).

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, di cui è stato possibile reperire i recapiti. Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro e individuandone uno per le vie brevi. In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, posto che la graduatoria finale indica soltanto il BARCODE, la posizione e il punteggio dei candidati idonei, e non consente, quindi, all'odierno istante di provvedere autonomamente ai necessari adempimenti riguardanti la notifica del ricorso ai soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma

- in via preliminare: disporre la sospensione e/o adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 55 e 56 c.p.a. degli atti indicati in epigrafe;

-in via istruttoria: ove ritenuto necessario e se del caso , disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame,

l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- nel merito, annullare gli atti impugnati, compresa in particolare la graduatoria finale di merito, nella parte in cui non comprendono il ricorrente nell'elenco degli idonei con il corretto punteggio spettante.

Nonché, condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 325,00 trattandosi di ricorso per p.i. e come tale ridotto alla metà.

Il ricorrente certifica con atto separato ed allegato sotto la propria responsabilità a norma dell'art. 9 co. 1 bis D.P.R. 30/5/2002 n. 115 come introdotto dal D.L. 06/07/2011 n. 111, ai fini dell'esonero del contributo unificato, di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non superiore al triplo dell'importo previsto dagli artt. 76 e 92 cit. D.P.R.

Con Osservanza

Napoli/Pomigliano d'Arco 01.10.2024

Avv. Innocenzo Calabrese

Avv. Ignazio Sposito

Firmato digitalmente da: CALABRESE INNOCENZOData:
07/10/2024 17:32:34